

REGOLAMENTO

della

Fondazione per la sicurezza dei pazienti

completato all'articolo 2 secondo la decisione del consiglio di fondazione del 22 maggio 2006

modificato all'art. 4 secondo la decisione del consiglio di fondazione del 2 aprile 2007

Art. 1

Composizione del consiglio di fondazione

1. Il consiglio di fondazione si compone di persone che, con le loro conoscenze ed esperienza, possono contribuire al successo della fondazione.
2. I fondatori sono rappresentati nel consiglio di fondazione da un membro ciascuno.
3. Il consiglio di fondazione può nominare altri membri, anch'essi tenuti a rispettare lo scopo della fondazione.

Art. 2

Compiti del consiglio di fondazione

1. Il consiglio di fondazione è l'organo superiore della fondazione.
2. Al consiglio di fondazione competono i compiti seguenti:
 - nominare il/la presidente, il comitato, il comitato consultivo e il/la direttore/trice;
 - costituire il consiglio di fondazione;
 - decidere in merito all'adesione di altre persone, istituzioni o organizzazioni alla fondazione;
 - fissare il budget, approvare il rapporto annuale e il conto annuale;
 - gestire globalmente il programma conformemente allo scopo della fondazione;
 - discutere questioni politiche e strategiche;
 - informare regolarmente l'opinione pubblica in merito ai progressi e agli sviluppi riscontrati nell'ambito della sicurezza dei pazienti.

Art. 3

Comitato

1. Al comitato del consiglio di fondazione competono i compiti seguenti:
 - preparare le riunioni del consiglio di fondazione;
 - decidere in merito agli affari delegati dal consiglio di fondazione.
2. Il comitato del consiglio di fondazione è convocato e diretto dal/dalla presidente del consiglio di fondazione.

Art. 4
Comitato consultivo

1. I membri del comitato consultivo rimangono in carica per la durata di quattro anni. È possibile essere rieletti.
2. Esso ha il compito di fornire consulenza dal punto di vista tecnico al consiglio di fondazione. A tal fine può tenere sedute proprie.
3. Il/La presidente del consiglio di fondazione può invitare i membri del comitato consultivo a partecipare alle sue sedute.

Art. 5
Direttore/trice

1. Il/La direttore/trice s'impegna nei confronti del consiglio di fondazione a conseguire lo scopo della fondazione e gestisce l'organo di direzione.
2. Il/La direttore/trice redige un rapporto all'attenzione del/della presidente.
3. I compiti del/della direttore/trice sono menzionati nel contratto e nell'elenco degli obblighi.

Art. 6
Diritto di firma

1. Hanno diritto di firma congiunta il/la presidente risp. il/la vicepresidente e il/la direttore/trice.

Art. 7
Anno contabile

L'anno contabile corrisponde all'anno civile.

Art. 8
Indennità

Il consiglio di fondazione fissa le indennità per i suoi membri, per i membri del comitato e quelli del comitato consultivo e per il/la direttore/trice.